



“La valutazione deve sempre avere in ogni sua fase valore promozionale dell’allievo, di accompagnamento, mai di classificazione e di mera sanzione delle criticità” (Da Re 2018).

(Delibera n. 42 del C.dei D. del 15/05/2026)

REGOLAMENTO DI VALUTAZIONE a.s. 2025/26

La valutazione è un’attività fondamentale e complessa che tiene conto necessariamente delle diverse dimensioni in cui l’insegnamento e l’apprendimento sono inseriti. L’ampliamento metodologico generato dall’uso consapevole delle tecnologie fa sì che la scuola, oggi, testimoni che lo studio di tutte le discipline, oltre a generare cultura, sviluppa comunicazione, fantasia, competenza, crescita. Gli studenti sono chiamati a interagire attraverso nuovi canali di comunicazione e di acquisizione dei contenuti e devono necessariamente attivare abilità diverse o declinare quelle tradizionali attraverso mezzi nuovi o solo parzialmente noti. Pertanto, si deve necessariamente concedere loro un certo margine di fiducia, cercare di responsabilizzare e valutare il miglior modo di somministrare verifiche e di procedere ad una valutazione coerente. In questo contesto, la valutazione dovrà essere soprattutto formativa e tendere a valorizzare tutte quelle attività intraprese che forniscono informazioni utili sul percorso. La valutazione formativa dà valore a ciò che l’allievo sa fare non solo attraverso accertamento (esercizi, prove e prodotti), ma anche, e soprattutto, attraverso osservazioni di evidenze delle **competenze metodologiche e culturali**, ossia i processi. Per questo si utilizzeranno strumenti come le rubriche di valutazione, utilizzate dagli studenti anche per autovalutarsi e che, integrati con le griglie di accertamento, porteranno alla descrizione di un profilo di competenza.

Pur considerando le novità introdotte dalla legge 1° ottobre 2024, n. 150 recante “Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell’autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”, alla luce delle ulteriori precisazioni contenute nell’ordinanza ministeriale 9 gennaio 2025, n. 3, registrata dalla Corte dei conti in data 20.01.2025 con n. 92, restano validi i criteri generali di valutazione indicati nell’art.1 del D.Lgs. n. 62/2017 e nelle successive note:

*“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al **miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze** “.*

Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie. **In particolare, considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti esplicita la corrispondenza tra le valutazioni espresse in decimi o con giudizi sintetici e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc...) funzionali all'elaborazione della certificazione delle competenze al termine della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado.**

Definisce altresì i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva della Scuola primaria e secondaria e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline (Nota n. 1865 del 10/10/2017).

Una valutazione per l'apprendimento

Per la valutazione in itinere, sono affidate ai singoli docenti le modalità di raccolta degli elementi maggiormente significativi ai fini delle valutazioni periodiche e finali, tali da restituire in modo comprensibile agli alunni e alle famiglie il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, inseriti nel PTOF e di seguito indicati. La valutazione in itinere, espressa nelle forme ritenute più opportune, registra il progresso negli apprendimenti degli alunni e consente ai docenti di rimodulare la progettazione curricolare anche ai fini dell'individualizzazione e della personalizzazione dei percorsi.

Tipologie di verifiche:

- Verifiche orali favorendo la riflessione e la discussione sui contenuti proposti e gestendo l'interazione;
- verifiche scritte (testi di vario tipo, risoluzione di esercizi e problemi, quiz con domande a risposta multipla e/o aperta e/ del tipo V o F, elaborati grafici ecc...);
- compiti scritto/pratici in presenza in aula o attraverso la scrittura collaborativa su Google Documenti oppure in modalità asincrona, con tempo disteso: consegna scritta o pratica in presenza o su Classroom, con successivo approfondimento del docente - elaborato multimediale, ricerca in rete, mappa concettuale, costruzione di un artefatto, costruzione di grafici, esecuzione di un esperimento, compiti di realtà, diario di bordo...anche con l'uso dei vari applicativi di G. Suite condivisi in Classroom oppure attraverso altri applicativi informatici (Padlet, software di realtà aumentata, video presentazioni condivise...)

Strumenti di osservazione

E' necessario procedere ad attività di valutazione costanti e trasparenti, come misura del processo di apprendimento sia in modo formativo che sommativo a fine unità didattica. La trasparenza è garantita dalla tempestiva comunicazione della qualità del compito svolto, sia essa restituita come giudizio sintetico sia essa restituita con simboli numerici in base alle griglie o alle rubriche adottate, annotate sui lavori degli allievi nella piattaforma DDI o attraverso il registro elettronico. La successiva discussione del compito e della relativa valutazione o l'incrocio di questa con l'autovalutazione dello studente rientra nella fase di costruzione del processo di apprendimento. Gli strumenti valutativi allegati al presente documento si distinguono in:

- Griglie di valutazione, il cui scopo è quello di misurare singole prestazioni o prove di verifica costruite per accertare conoscenze e abilità fissate a priori attraverso gli obiettivi indicati nelle UDA progettate. Sono organizzate in indicatori e relativi descrittori dei singoli livelli, correlati a simboli numerici oppure giudizi sintetici. Le valutazioni negative sono indice di un mancato apprendimento specifico che va recuperato tempestivamente con adeguate strategie.
- Rubriche di osservazione e di valutazione delle competenze. Questi strumenti fanno sempre riferimento all'osservazione di un'attività di apprendimento in essere o alla valutazione di un prodotto autentico, inteso come un problema complesso, aperto e tipico della vita reale che richiede molteplici processi cognitivi, capace di stimolare la motivazione, che fa uso di linguaggi diversi. Essendo strumenti descrittivi delle competenze sottese a ciò che lo studente ha elaborato, non presuppongono elementi di negatività. Sono articolate in quattro livelli, a partire da quello iniziale che contempla le competenze in via di prima acquisizione per terminare con quello finale, proprio di una competenza specializzata. Le competenze di riferimento da accertare sono quelle esplicitate nei traguardi relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi del D.M. n.14 del 30 gennaio 2024 (Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze).

La valutazione periodica e finale

Il processo valutativo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento avverrà in considerazione delle peculiarità delle attività didattiche realizzate, anche in modalità a distanza (solo nei casi particolari deliberati dal Consiglio di Classe).

La valutazione finale non può basarsi esclusivamente sulla media delle singole prestazioni ma deve tener conto, in modo equilibrato, di:

- esiti delle diverse tipologie di prove valutate attraverso le griglie e le rubriche in adozione;
- osservazione del processo di apprendimento, con particolare riferimento al progresso rispetto alla situazione iniziale; all'acquisizione graduale di autonomia e di motivazione allo studio in rapporto alle proprie capacità, all'interesse e all'impegno profusi.

In allegato:

- le griglie che consentiranno di valutare le verifiche svolte e i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti;
- la rubrica di valutazione del comportamento (Scuola secondaria di I grado)
- la rubrica di valutazione globale
- la tabella A, allegata alla CM 2867 del 23/01/2025

La valutazione periodica e finale nella Scuola dell'Infanzia

Indicatori per l'osservazione:

Il sé e l'altro:

- Conquista dell'autonomia
- Fiducia in se stessi
- Sviluppo affettivo-emotivo
- Socializzazione
- Identità sessuale
- Sviluppo etico-morale

Il corpo e il movimento:

- Sviluppo percettivo-sensoriale
- Percezione dello schema corporeo
- Igiene e cura del corpo
- Autocontrollo corporeo
- Espressione corporea
- Coordinamento corporeo generale
- Coordinamento oculo-manuale

I discorsi e le parole:

- Comprensione mediante il codice linguistico
- Comunicazione mediante il codice linguistico
- Comprensione di narrazioni
- Comprensione di storie
- Approccio alla poesia
- Primo approccio alla letto-scrittura

La conoscenza del mondo:

- Progettazione e pianificazione
- Quantificazione

- Spazializzazione
- Percezione del tempo
- Raccolta dati e previsioni
- Ragionamento
- Osservazione di fenomeni naturali

Educazione Civica

COSTITUZIONE E CITTADINANZA , CONVIVENZA CIVILE, PICCOLI CITTADINI E I LORO DIRITTI:

- Assunzione di comportamenti corretti per il rispetto delle persone e dell'ambiente
- Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici
- Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea; la bandiera e l'inno
- Educazione stradale
- Educazione alla salute e al benessere
- Conoscenza della necessità di assumere comportamenti atti a tutelare l'ambiente e la salute
 - Importanza delle tre R (riduco, riuso, riciclo) per la salvaguardia dell'ambiente • Peculiarità del proprio territorio (piatti tipici, alcune parole in dialetto locale,).
- Risorse naturali e inquinamento: i 4 elementi CITTADINANZA DIGITALE
- Con la supervisione e le istruzioni dell'insegnante, esegue attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche alla LIM o utilizzando strumenti diversi messi a disposizione dalla scuola

Livelli

- 1 con difficoltà
- 2 sufficiente
- 3 buono
- 4 ottimo

Ù

La valutazione periodica e finale nella scuola primaria (D. Lgs n. 62/2017, Legge 1° ottobre 2024, n. 150, O.M. n. 3 del 09 gennaio 2025 e C.M. 2867 del 23/01/2025)

(Artt.2 e 3 dell'O.M. 3/2025)

- La valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria concorre, insieme alla valutazione del processo formativo, alla maturazione progressiva dei traguardi di competenza definiti dalle Indicazioni Nazionali ed è coerente con gli obiettivi di apprendimento declinati nel curriculum di istituto.
- A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, precisamente dal secondo quadrimestre scolastico, **la valutazione periodica e finale** degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, **attraverso giudizi sintetici** correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.
- I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curriculum, ivi compreso l'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono, in ordine decrescente:
 - **ottimo**
 - **distinto**
 - **buono**
 - **discreto**
 - **sufficiente**
 - **non sufficiente**

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse e non proposte in precedenza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi, anche difficili, in modo originale e personale.</p> <p>Si esprime correttamente, con particolare proprietà di linguaggio, capacità critica e di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
Distinto	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi anche difficili.</p> <p>Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio e capacità di argomentazione, in modalità adeguate al contesto.</p>
Buono	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi.</p> <p>Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.</p>
Discreto	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e consapevolezza.</p> <p>È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi non particolarmente complessi.</p> <p>Si esprime correttamente, con un lessico semplice e adeguato al contesto.</p>

Sufficiente	<p>L'alunno svolge le attività principalmente sotto la guida e con il supporto del docente.</p> <p>È in grado di applicare alcune conoscenze e abilità per svolgere semplici compiti e problemi, solo se già affrontati in precedenza.</p> <p>Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.</p>
Non sufficiente	<p>L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.</p> <p>Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.</p> <p>Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.</p>

Tabella A, allegata alla CM 2867 del 23/01/2025

- Le istituzioni scolastiche possono riportare nel **documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina.**
- Nel curricolo di istituto sono individuati, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina, gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. Gli obiettivi sono riferiti alle Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione agli obiettivi disciplinari e ai traguardi di sviluppo delle competenze.

Il modello di documento di valutazione intermedia e finale adottato prevede l'esplicitazione degli obiettivi di apprendimento dedotti dal Curricolo d'Istituto e riferiti a ciascun anno di corso, raggruppati per nuclei fondanti, con l'indicazione del livello di apprendimento raggiunto per ciascuna disciplina, accompagnato dalla descrizione riferita alla tabella A, allegata all'O.M., come nell'esempio seguente:

Classe terza - Disciplina: Matematica

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Matematica	Buono	L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza. È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere con continuità compiti e risolvere problemi. Si esprime correttamente, collegando le principali informazioni e usando un linguaggio adeguato al contesto.	<ul style="list-style-type: none">- Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali- Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà

Classe quarta- Disciplina: Scienze

DISCIPLINA	GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Scienze	Non sufficiente	L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente. Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti. Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.	<ul style="list-style-type: none">- Osservare l'ambiente e individuare gli elementi che lo caratterizzano- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale- Riconoscere nell'ambiente la relazione causa effetto

Il modello di documento di valutazione periodico e finale adottato verrà integrato con un giudizio globale (descrizione dei processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito).

Si allegano al presente regolamento le rubriche di valutazione per ciascuna disciplina e per ciascun anno di corso della scuola primaria concepite in seno al Dipartimento per le Competenze come strumento e guida per l'attribuzione dei livelli sia nella valutazione in itinere, restituita nelle forme che il docente ritiene opportune (tramite registro elettronico, annotazione sul quaderno...) e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati tramite la singola prova o attività, sia nella valutazione intermedia e finale.

- La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. E' possibile arricchire il giudizio sintetico finale dell'I.R.C. attraverso un giudizio descrittivo riferito agli obiettivi di apprendimento declinati nel Curricolo d'Istituto e inseriti nel modello di valutazione come deliberato dal Collegio dei Docenti del 21/01/2021.
- La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. Le dimensioni individuate nelle Linee Guida (Autonomia - Tipologia della situazione - Risorse mobilitate – Continuità) non sono modificate per descrivere i livelli di apprendimento degli studenti con disabilità che seguono la programmazione della classe. E' possibile modificare e/o integrare le dimensioni e la descrizione dei livelli (non i livelli) per illustrare meglio i processi di alunne e alunni con disabilità grave e programmazione differenziata. In base a quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 21/01/2021 il modello di documento di valutazione degli alunni DVA che non seguono la programmazione della classe è adattato come segue:

Il processo di valutazione si configura come momento formativo inteso a potenziare e a promuovere i successi personali per incentivare la motivazione e favorire lo sviluppo delle potenzialità individuali. Essa dovrà necessariamente riferirsi ai processi e non solo alla prestazione; in quanto tale, dovrà avere carattere promozionale, formativo ed insieme orientativo, favorendo l'autonomia e la responsabilità dell'alunno. Per questo motivo si terrà conto dei seguenti punti:

- *considerare l'evoluzione dalla situazione di partenza a quella di arrivo;*
- *valutare positivamente anche i minimi progressi ottenuti;*
- *considerare i fattori che hanno ostacolato il processo di apprendimento;*
- *considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: l'impegno, la partecipazione, la puntualità nel lavoro a casa.*

La valutazione degli alunni DVA è sempre riferita al PEI che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a favore dell'alunno con disabilità. Essa è strettamente correlata al percorso individuale e finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno.

Si sottolinea che i giudizi riportati nella Scheda di Valutazione fanno sempre riferimento agli obiettivi previsti nel PEI, essi tengono conto dei livelli di apprendimento così come denominati per il resto della classe.

Nei casi di progettazione didattica differenziata rispetto a quella di classe si possono utilizzare i descrittori dei giudizi sintetici come di seguito adattati:

Giudizio sintetico	Descrizione
Ottimo	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia e consapevolezza, riuscendo ad affrontare anche situazioni complesse.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi, anche difficili.</p> <p>Si esprime correttamente, con proprietà di linguaggio o con l'uso di linguaggi alternativi, in modalità adeguate al contesto.</p>
Distinto	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con autonomia, riuscendo ad affrontare anche situazioni non note.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi.</p> <p>Si esprime correttamente, anche con l'uso di linguaggi alternativi, in modalità adeguate al contesto.</p>
Buono	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia.</p> <p>È in grado di utilizzare conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi con la guida dell'insegnante.</p> <p>Si esprime in modo generalmente corretto, anche con l'uso di linguaggi alternativi, con modalità adeguate al contesto.</p>

<p style="text-align: center;">Discreto</p>	<p>L'alunno svolge e porta a termine le attività con parziale autonomia e con la guida costante dell'insegnante.</p> <p>È in grado di utilizzare alcune conoscenze, abilità e competenze per svolgere compiti e risolvere problemi semplici in situazioni note.</p> <p>Si esprime con un lessico semplice e generalmente adeguato al contesto.</p>
<p style="text-align: center;">Sufficiente</p>	<p>L'alunno svolge le attività solamente sotto la guida e con il supporto del docente.</p> <p>È in grado di applicare conoscenze e abilità essenziali per svolgere semplici compiti e problemi noti.</p> <p>Si esprime con un lessico limitato e con qualche incertezza.</p>
<p style="text-align: center;">Non sufficiente</p>	<p>L'alunno non riesce abitualmente a svolgere le attività proposte, anche se guidato dal docente.</p> <p>Applica solo saltuariamente conoscenze e abilità per svolgere alcuni semplici compiti.</p> <p>Si esprime con incertezza e in maniera non adeguata al contesto.</p>

- La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

La valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno della scuola primaria è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione secondo la seguente rubrica:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

Valutazione/ GIUDIZIO SINTETICO	DESCRIZIONE
OTTIMO	Comportamento irreprensibile, maturo, responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuola. L'alunno rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali.
DISTINTO	Comportamento responsabile, sempre corretto con docenti, compagni e personale della scuola. L'alunno rispetta gli altri e i loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali.
BUONO	Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. L'alunno rispetta gli altri e i loro diritti.
DISCRETO	Comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale scolastico. L'alunno, talvolta, assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.

SUFFICIENTE	Comportamento poco corretto nei confronti di docenti o compagni o personale scolastico. L'alunno spesso assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti.
NON SUFFICIENTE	Comportamento poco corretto nei confronti di docenti o compagni o personale scolastico. L'alunno spesso assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. L'alunno non ha acquisito un'autentica comprensione e condivisione delle norme e del loro valore autoregolativo.

Ammissione alla classe successiva nella Scuola primaria

- L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione non sufficiente in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

- Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente sul documento di valutazione possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. **La decisione è assunta all'unanimità.**

In generale, la non ammissione viene concepita:

- come opportunità per attivare o riattivare un processo di apprendimento positivo, in tempi più lunghi e meglio adeguati ai ritmi individuali;
- come decisione condivisa con le famiglie e accuratamente preparata per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati organizzati interventi di recupero, di sostegno e affiancamento che non si siano rilevati produttivi.

La valutazione periodica e finale nella Scuola secondaria di primo grado (D.Lgs. n. 62/2017; Nota del M.I. 1865/2017, Legge 1° ottobre 2024, n. 150, O.M. n. 3 del 09 gennaio 2025 e C.M. 2867 del 23/01/2025).

- **La valutazione periodica e finale degli apprendimenti**, compresa la valutazione dell'Esame di Stato, è **espressa in decimi** per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum.
- **La valutazione è effettuata collegialmente** dai docenti contitolari della classe ovvero dal **Consiglio di classe**. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. **La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto**. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. **Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato**.
- Visto il Regio decreto n. 653 del 04/05/1925 (in vigore in base all'art.1, comma2, del D.L. del 01/12/2009, n.179, *I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di verifiche. Se non vi sia dissenso, i voti in tal modo proposti s'intendono approvati; altrimenti le deliberazioni sono adottate a maggioranza, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.*) e tenuto conto dell'art. 4 del D.P.R. 122 del 2009, il voto proposto dal singolo docente è soggetto all'approvazione del Consiglio di classe considerando, in caso di voto proposto non conforme al livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto:
 - la concreta possibilità di miglioramento o di successivo recupero (anche autonomo) delle competenze acquisite anche parzialmente;
 - l'atteggiamento collaborativo dell'alunno nei confronti delle opportunità di recupero proposte dalla scuola nel corso dell'anno scolastico;
 - il comportamento corretto.
- **L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica** è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122. Il docente coordinatore di Educazione civica formula la proposta di voto espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento. Si ricorda che per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica, un docente con compiti di coordinamento. (LEGGE 20 agosto 2019, n. 92, art.2 commi 5 e 6).

- Il docente di **Strumento musicale**, come il docente di Religione cattolica, partecipa alla valutazione solo degli allievi che hanno seguito l'insegnamento. *“Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell' articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124 “ (DPR n. 122/09, all'articolo 2 comma 3). Nel caso in cui il docente di strumento non opera in un'unica classe e impartisce il proprio insegnamento ad allievi appartenenti a diversi gruppi classe, lo stesso partecipa a tutti i consigli in cui sono inseriti detti alunni.*

D.Lgs. n. 62/2017, art.2, commi 5, 6 e 7.

- La valutazione del **comportamento** dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso una valutazione espressa in decimi riportata nel documento di valutazione. Si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai regolamenti approvati dall'istituzione scolastica. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249. L'attribuzione del voto di comportamento è espressa secondo la rubrica allegata.
- **I docenti di sostegno** partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Ammissione alla classe successiva per le classi prime e seconde della Scuola secondaria di I grado

La valutazione per l'ammissione alla classe successiva tiene conto delle attività didattiche svolte e rispetta i seguenti criteri:

1. Risultati degli apprendimenti in termini di obiettivi raggiunti e competenze disciplinari acquisite nel corso dell'anno: media complessiva non inferiore a 5,5.

2. Risultati conseguiti nell'acquisizione delle competenze trasversali sulla base dei relativi criteri d'istituto

3. Osservazione del processo di apprendimento:

- miglioramento conseguito nel corso dell'anno scolastico
- possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi nell'anno scolastico successivo
- frequenza delle attività di potenziamento/consolidamento/recupero/supporto didattico

- partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa
- percorso di crescita attuato in termini di progressi, autonomia e responsabilità soprattutto in situazioni di svantaggio socio- culturale.

La non ammissione alla classe successiva è considerata se il quadro complessivo delle valutazioni rivela carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico, in particolare in presenza di una media globale degli apprendimenti inferiori a 5,5. In generale, la non ammissione viene concepita:

- come opportunità per attivare o riattivare un processo di apprendimento positivo, in tempi più lunghi e meglio adeguati ai ritmi individuali;
- come decisione condivisa con le famiglie e accuratamente preparata per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati organizzati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.

La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione cattolica o di attività alternative-per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Ai sensi della Circolare MIUR n. 1865 del 10/10/2017 e dell'art.6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 l'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie ed azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In riferimento al Decreto n. 135 dell'08 agosto 2025, all'art.1, lettera l), ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (Delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2025). Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione

Ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione

La valutazione per l'ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione tiene conto delle attività didattiche svolte e rispetta i seguenti criteri:

1. Risultati degli apprendimenti in termini di obiettivi raggiunti e competenze disciplinari acquisite nel corso dell'anno
2. Risultati conseguiti nell'acquisizione delle competenze trasversali sulla base dei relativi criteri d'istituto
3. Risultati conseguiti durante il percorso triennale
4. Osservazione del processo di apprendimento:
 - evoluzione del percorso scolastico nel corso del triennio rispetto al livello di partenza
 - impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà
 - metodo di studio
 - frequenza delle attività di potenziamento/consolidamento/recupero/supporto didattico
 - partecipazione alle attività di ampliamento dell'offerta formativa
 - socializzazione e collaborazione
 - percorso di crescita e maturazione personale attuato in termini di progressi, autonomia e responsabilità soprattutto in situazioni di disagio socio- culturale.

Il voto di ammissione inoltre, deve tener conto di variabili legate al vissuto e alla personalità dello studente, pertanto non è una semplice media matematica.

La non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione è considerata se il quadro complessivo delle valutazioni rivela carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee ad affrontare l'esame e che potrebbero compromettere un positivo e sereno prosieguo del percorso scolastico dell'alunno. In generale, la non ammissione viene concepita:

- come opportunità per attivare o riattivare un processo di apprendimento positivo, in tempi più lunghi e meglio adeguati ai ritmi individuali;
- come decisione condivisa con le famiglie e accuratamente preparata per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati organizzati interventi di recupero e di sostegno che non si siano rilevati produttivi.
- La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di Religione cattolica o di attività alternative-per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti- se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
- L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione fa riferimento al D.Lgs. n. 62/2017 art. 6 comma 1, 2, 5 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato) e alla nota del 2 Febbraio 2023, N. 4155 (Esami di Stato primo ciclo di istruzione).

Articolo 2 comma 1 - Ammissione all'esame di Stato

Requisiti di ammissione

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve eventuali motivate deroghe
- hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento (Legge del 1° ottobre 2024, n. 150 dell'O.M.n. 3 del 09/01/2025 e della C.M. n. 2867 del 23/01/2025) .

In riferimento al Decreto n. 135 dell'08 agosto 2025, all'art.1, lettera l), ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (Delibera n. 25 del Collegio dei Docenti del 30 ottobre 2025). Tali deroghe sono previste per assenze documentate a condizione, comunque, che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli apprendimenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Art. 2 comma 2 – voto di ammissione

In sede di scrutinio finale viene attribuito agli alunni il voto di ammissione all'esame, sulla base di quanto previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 62/2017 «Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il **percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.**»

Articolo 2 comma 3 – non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Si precisa che in base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.

La valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Per la valutazione degli alunni certificati BES-DSA, si utilizzeranno le griglie/rubriche predisposte per la classe con l'eliminazione di obiettivi/prestazioni che l'alunno non è in grado di sviluppare, e, in considerazione del principio che valutare vuol dire avere cura dell'alunno, focalizzare l'attenzione sul progresso rispetto alla situazione iniziale. Per gli alunni con disabilità è stata predisposta una griglia dedicata che tiene conto anche della didattica a distanza.

La valutazione finale degli alunni con disabilità e l'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione fanno riferimento al D. Lgs. n. 62/2017 art. 11 comma 1, 2, 3.

La valutazione finale degli alunni DSA e con BES avviene sulla base del PDP (Piano Didattico Personalizzato), e quella degli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 fa riferimento al PEI tenendo conto delle specifiche difficoltà. La valutazione tiene conto anche che, in questa fase emergenziale, gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento risultano essere quelli che maggiormente devono essere tutelati nel diritto allo studio, all'educazione e all'integrazione.

Per la valutazione degli alunni certificati BES-DSA, si utilizzeranno le griglie/rubriche predisposte per la classe con l'eliminazione di obiettivi/prestazioni che l'alunno non è in grado di sviluppare, e, in considerazione del principio che valutare vuol dire avere cura dell'alunno, focalizzare l'attenzione sul progresso rispetto alla situazione iniziale. Per gli alunni con disabilità è stata predisposta una griglia dedicata che tiene conto anche della didattica a distanza.

Per la rubrica delle osservazioni sistematiche è opportuna la compilazione per ogni alunno, da parte di ogni docente, ai fini di una puntuale valutazione finale.

Le griglie e le rubriche di valutazione vanno rese note agli studenti per una più trasparente modalità di attribuzione del voto.

Criteria per la conduzione degli Esami finali del primo ciclo

Prove d'esame

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- 1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche
- 3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie: 1. testo narrativo o descrittivo 2. testo argomentativo 3. comprensione e sintesi di un testo. La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curriculum (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni). La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria). Le tracce, che possono essere anche tra

loro combinate, si riferiscono a: 1. questionario di comprensione di un testo 2. completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 3. elaborazione di un dialogo 4. lettera o e-mail personale 5. sintesi di un testo.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Le competenze generali descritte nel profilo di uscita dello studente non possono evincersi dalla esclusiva sommatoria di singole interrogazioni ma da un discorso organico, condotto collegialmente, eventualmente introdotto da un argomento scelto tra quelli trattati nei seminari e nei laboratori di approfondimento organizzati dalla scuola, collegato alle discipline di studio presentato eventualmente attraverso un'immagine, un manufatto, una mappa cartacea o digitale, condiviso con lo studente al fine di avviare la prova in modo da creare un clima positivo.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Se il voto finale è pari a dieci decimi, con deliberazione all'unanimità la Commissione può assegnare la lode, in considerazione delle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, all'esame condotto in modo particolarmente brillante e a risultati significativi conseguiti nelle attività di ampliamento dell'offerta formativa svolte nel triennio (Concorsi locali, regionali e nazionali, ...attività organizzate dalla scuola).

I criteri per l'attribuzione della lode saranno deliberati dalla Commissione d'Esame sulla base delle suddette indicazioni.

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA STRUMENTI DI VALUTAZIONE, COMPETENZE CHIAVE EUROPEE ED EVIDENZE

<i>STRUMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>COMPETENZE CHIAVE</i>	<i>EVIDENZE/ INDICATORI</i>		<i>INIZIALE 5-6</i>	<i>BASE 6-7</i>	<i>INTERMEDIO 7-8</i>	<i>AVANZATO 9-10</i>
Griglia di italiano		Possedere conoscenze	Conoscere gli argomenti oggetti di studio delle varie discipline				

Griglia di matematica	VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI	Applicare conoscenze	Eseguire correttamente esercizi/testi/relazioni/ questionari/ elaborati grafici / risolvere problemi/				
Griglia di lingue		Rielaborare conoscenze	Esprimere un giudizio critico personale / mostrare creatività/ classificare/analizzare ...				
Griglia tecnologia, arte, musica		Comunicare conoscenze	Utilizzare con proprietà i linguaggi specifici e gli strumenti specifici delle discipline				
Griglia di interrogazione orale							
		COMPETENZE TRASVERSALI	EVIDENZE	INIZIALE 5-6	BASE 6-7	INTERMEDIO 7-8	AVANZATO 9-10
Rubrica delle osservazioni sistematiche	VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI	Competenza alfabetica funzionale	Interagire in situazioni comunicative Esporre Argomentare				
Rubrica di una mappa concettuale		Competenza personale, sociale e imparare ad imparare	Organizzare informazioni Collaborare e cooperare Sviluppare autonomia Autovalutarsi				
Rubrica di problem solving		Competenza digitale	Utilizzare strumenti digitali per informarsi, produrre, comunicare				
Rubrica di un lavoro multimediale		Competenza in materia di cittadinanza	Agire in modo responsabile nel rispetto delle regole				
Rubrica di una ricerca in rete							

Rubrica di una presentazione orale		Competenza imprenditorial e	Progettare un percorso operativo (elaborato disciplinare) in ambiente digitale e non, utilizzando e combinando linguaggi e tecnologie				
		Competenza in materia di consapevolez za ed espressione culturali	Leggere, interpretare, produrre ed esprimere valutazioni su fenomeni artistici di vario genere Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, pubblicità, ecc.)				